

**Articolo 2 del Regolamento n. 132/2014, Regolamento sulla modalità di raccolta della documentazione medica e sulla determinazione delle condizioni e dei presupposti per il cambiamento di sesso o per la vita in un'altra identità di genere:**

1. La raccolta della documentazione medica e l'accertamento delle condizioni e dei presupposti per il cambiamento di sesso e per la vita in una diversa identità di genere si basano sui seguenti principi:
  - il principio di umanità e tutela dei diritti del paziente,
  - il principio di tutela del benessere e dei diritti del minore,
  - il principio di non discriminazione,
  - il principio di tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Nessuna persona può essere obbligata a sottoporsi a trattamenti medici, inclusi interventi chirurgici di adeguamento sessuale, sterilizzazione o terapia ormonale, come condizione per il riconoscimento del cambiamento di sesso o della vita in una diversa identità di genere.
3. Ogni persona ha il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare in conformità alla propria identità di genere.

**Articolo 3 del Regolamento n. 132/2014, Regolamento sulla modalità di raccolta della documentazione medica e sulla determinazione delle condizioni e dei presupposti per il cambiamento di sesso o per la vita in un'altra identità di genere:**

1. Il richiedente che presenta domanda per l'emissione del provvedimento di registrazione del cambiamento di sesso nell'atto di nascita è tenuto ad allegare alla domanda il *Parere del Consiglio Sanitario Nazionale* in merito al cambiamento di sesso o alla vita in una diversa identità di genere (di seguito: *Parere del Consiglio Sanitario Nazionale*).
2. Il *Parere del Consiglio Sanitario Nazionale* costituisce il documento sulla base del quale l'ufficio statale competente nella contea emette il provvedimento di registrazione del cambiamento di sesso nell'atto di nascita.
3. La domanda per l'ottenimento del *Parere del Consiglio Sanitario Nazionale* deve essere redatta sull'apposito Modulo riportato nell'Allegato I del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 4.2 del Regolamento n. 132/2014, Regolamento sulla modalità di raccolta della documentazione medica e sulla determinazione delle condizioni e dei presupposti per il cambiamento di sesso o per la vita in un'altra identità di genere:**

- Se il richiedente è una persona maggiorenne, è tenuto ad allegare la seguente documentazione medica:
- Parere/referto di un medico specialista in psichiatria,
  - Parere/referto di un medico specialista in endocrinologia e diabetologia,
  - Parere di uno psicologo clinico e una relazione del centro di assistenza sociale competente sulle condizioni personali e familiari.